



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 6 - Benessere animale

Ministero della Salute

DGSAF

0021893-P-28/09/2017



248903523

Ministero dell'Interno,
Dipartimento della Pubblica sicurezza,
Direzione centrale per la Polizia
stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e
per i Reparti speciali della Polizia di Stato:
dipps.serv.stradale@pecps.interno.it

Ai Servizi veterinari delle Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano-
sede

UVAC – sedi

Oggetto: Applicazione del Reg.(CE) n.1/2005: Autorizzazione del trasportatore proveniente dall'estero

A seguito della segnalazione effettuata dai punti di contatto di alcuni Paesi membri, si segnala alle Autorità che svolgono i controlli su strada, ai sensi del Reg.(CE) n.1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni ad esso correlate, quanto disposto dall'allegata nota della scrivente Direzione Generale (prot. n. 10192 del 20/04/2015-DGSAF) con oggetto "Risposta quesiti sull'applicazione del Regolamento (CE) n.1/2005". In tale nota si evidenzia che "i trasportatori provenienti dall'estero non sono tenuti ad essere provvisti di copia conforme dell'autorizzazione, non essendo essa prevista nel Regolamento, ma solo nella normativa nazionale", nello specifico all'art.3, comma 2 del d.lgs. 151/2007.

La previsione della necessità di copia conforme, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo citato, trova fondamento nell'art. 1 comma 3 del Regolamento, che stabilisce "eventuali misure più vincolanti degli Stati membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio".


Pertanto i trasportatori, il cui trasporto non è effettuato interamente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Reg.(CE) n.1/2005, sono tenuti a esibire all'autorità competente la semplice copia dell'autorizzazione al trasporto degli animali.

Si evidenzia, però, che la copia conforme è un istituto solo italiano, perciò i trasportatori autorizzati all'estero risulterebbero impossibilitati a presentare la copia conforme dell'autorizzazione. Pertanto, qualora un trasportatore autorizzato all'estero effettui un trasporto interamente sul territorio italiano, non è possibile richiedergli la copia conforme dell'autorizzazione, ma soltanto copia di questa.


Qualora sorgano dubbi in merito alla veridicità del suddetto documento, si invita a contattare il punto di contatto nazionale per la consultazione delle banche dati elettroniche, relative alle autorizzazioni per lunghi viaggi, rese disponibili nel periodo di validità dell'autorizzazione (art.13, comma 4, del Reg. (CE) n.1/2005) dagli Stati Membri.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Borrello



Responsabile del procedimento: Dott. U. Santucci u.santucci@sanita.it 06.599467340
Referente del procedimento: Dott.ssa D. Pierucci d.pierucci@sanita.it 06.59948604





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Uffici 1 - ex DGSA
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Trasmissione elettronica
 N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

A: UVAC
 LORO SEDI

E p.c.:
 Regioni e province autonome di Trento e Bolzano
 LORO SEDI

OGGETTO: Risposta quesiti sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005

A seguito di alcuni quesiti formulati in merito all'applicazione del Regolamento CE 1/2005, concernente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate del D.lgs. 151/2007, concernente le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE, si rappresenta la necessità di dirimere alcune divergenze attuative.

Un primo problema sorge prendendo in considerazione l'art. 3, comma 2, del D.lgs. 151/2007, il quale stabilisce che *"il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 600"* e l'art. 6, comma 1, del Reg. 1/2005/CE, il quale dispone che *"copia dell'autorizzazione è esibita all'autorità competente allorché si trasportano animali"*, senza quindi, in questa seconda norma, il richiamo alla copia conforme.

Il legislatore europeo con il Regolamento ha inteso rendere applicabili e vincolanti le norme in esso contenute, lasciando la possibilità agli Stati membri, ex art. 25, di stabilire le regole sulle sanzioni da applicare alle violazioni delle disposizioni del Regolamento.

La previsione della necessità di copia conforme, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo citato, trova fondamento nell'art. 1 comma 3 del Regolamento, che stabilisce *"eventuali misure più vincolanti degli Stati membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio"*.


Pertanto, i trasportatori provenienti dall'estero non sono tenuti ad essere provvisti di copia conforme dell'autorizzazione, non essendo essa prevista nel Regolamento ma solo nella normativa nazionale.

Un'altra problematica riguarda l'applicazione del Regolamento 1/2005/CE ai trasporti aventi ad oggetto animali destinati alla sperimentazione. L'art. 1, comma 5, del Regolamento, come evidenziato nei quesiti pervenuti, specifica che le norme in esso contenute non si applicano "*al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario*". A tal proposito bisogna evidenziare che l'attività di sperimentazione non sempre rientra tra quelle economiche, essendo però ricompresa, tra quest'ultime, l'attività di fornitura di animali per l'attività sperimentale. Pertanto, si ritiene che il Regolamento 1/2005/CE si applichi esclusivamente ai trasporti degli animali da impiegare nella sperimentazione tra fornitori o allevatori ed utilizzatori. In questi casi le condizioni di cui all'art. 4 del Regolamento CE 1/2005 saranno soddisfatte mediante la compilazione del modello IV.

Nel caso, invece, di trasporto di animali tra stabilimenti utilizzatori, trattandosi di scambi con finalità scientifiche è sufficiente un'autodichiarazione che attesti sia il carattere non commerciale del trasporto, sia che lo stesso viene effettuato utilizzando mezzi e personale propri dell'ente di ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to* (Dott. Silvio Borrello)



*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabili del procedimento: Dott.ssa M. Bellucci

Referente del procedimento: Dott. T. Di Paolo